RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1969

rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 6, paragrafo 2, delle direttive del Consiglio qui elencate:

a) direttiva del Consiglio n. 68/364/CEE, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (1);

b) direttiva del Consiglio n. 68/368/CEE, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI):

1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI),

2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (2)

(69/175/CEE)

1. A norma dell'articolo 4 delle succitate direttive, l'esercizio effettivo, a titolo indipendente o dipendente delle attività in esse contemplate per determinati periodi minimi, da parte di cittadini di uno Stato membro in un altro Stato membro, è riconosciuto quale prova sufficiente del possesso delle conoscenze ed attitudini che sono richieste dagli altri Stati membri ai propri cittadini per l'accesso alla professione e per il suo esercizio.

Per l'applicazione pratica di queste disposizioni, l'articolo 6, paragrafo 2, delle suddette direttive dispone che l'autorità od organismi competenti del paese di provenienza rilascino al richiedente, quale prova che sussistono le condizioni richieste, un'attestazione da allegare a corredo della domanda di autorizzazione ed esercitare la o le attività in questione.

2. Le direttive formulano una norma imperativa per quanto riguarda il rilascio delle attestazioni, ma la forma di queste ultime è lasciata alla decisione degli Stati membri. Al fine di facilitare il lavoro delle autorità e degli organismi preposti al controllo delle attestazioni provenienti da Stati membri diversi, e per evitare ogni errore, si ravvisa nondimeno la necessità di utilizzare formulari possibilmente identici, rispondenti ai criteri degli articoli 4 e 6, paragrafo 1.

3. Per questi motivi ed a norma dell'articolo 155 del trattato, la Commissione delle Comunità europee raccomanda agli Stati membri di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari affinché le attestazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, delle citate direttive transitorie, siano rilasciate in conformità del modulo allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 6.
(2) GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 19.

ALLEGATO

.....
(Autorità od organismo competente) (Località)

ATTESTAZIONE

relativa alle attività esercitate

a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, delle direttive nn. 68/364/CEE e 68/368/CEE del Consiglio delle Comunità europee, del 15 ottobre 1968, relative alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) e nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI) (Ristoranti e spacci di bevande, alberghi e simili, terreni per campeggio)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 260 del 22 ottobre 1968)

Il sig.
La sig.ra — sig.na (Cognome e nome)

Nato(a) il

Cittadinanza

Domiciliato(a) a

I. ha esercitato, a quanto risulta dalle prove fornite, un'attività come precisato qui di seguito:

Anni	Mesi

1. quale indipendente

dal al

Denominazione o ragione sociale ed indirizzo dell'impresa

.....

Oggetto dell'attività dell'impresa (1)

.....

dal al

Denominazione o ragione sociale ed indirizzo dell'impresa

Oggetto dell'attività dell'impresa (1)

.....

2. quale capo d'azienda o direttore della succursale

.....

dal al

Denominazione o ragione sociale ed indirizzo dell'impresa o della succursale

.....

Oggetto dell'attività dell'impresa o della succursale (1)

.....

dal al

Denominazione o ragione sociale e indirizzo dell'impresa o della succursale

.....

Oggetto dell'impresa o della succursale (1)

.....

(1) Precisare l'attività svolta dal richiedente nell'impresa o nella succursale.

	Anni	Mesi
3. Quale sostituto dell'imprenditore o del capo d'azienda		
.....		
dal al		
Denominazione o ragione sociale ed indirizzo dell'impresa		
.....		
Oggetto dell'attività dell'impresa (1)		
.....		
dal al		
Denominazione o ragione sociale ed indirizzo dell'impresa		
.....		
Oggetto dell'attività dell'impresa (1)		
.....		
4. Quale dirigente		
— con mansioni commerciali (2)		
— con mansioni caratteristiche della professione (3)		
e responsabile di almeno un reparto dell'azienda		
dal al		
Denominazione o ragione sociale e indirizzo dell'impresa		
.....		
Oggetto dell'attività dell'impresa (1)		
.....		
dal al		
Denominazione o ragione sociale ed indirizzo dell'impresa		
.....		
Oggetto dell'attività dell'impresa (1)		
.....		
5. Quale dipendente		
dal al		
Denominazione o ragione sociale ed indirizzo dell'impresa		
.....		
Oggetto dell'attività dell'impresa (1)		
dal al		
.....		
Denominazione o ragione sociale e indirizzo dell'impresa		
.....		
Oggetto dell'attività dell'impresa (1)		
.....		

(1) Precisare l'attività svolta dal richiedente nell'impresa o nella succursale.
(2) Vale solo per la direttiva n. 68/364/CEE
(3) Vale solo per la direttiva n. 68/368/CEE
} cancellare la dicitura inutile.

II. Ha dato prova nella professione di di essere in possesso di una precedente formazione ricevuta dal..... al sanzionata

.....
(denominazione del certificato o diploma riconosciuto dallo Stato)

.....
(autorità che ha rilasciato il certificato o il diploma)

o che è riconosciuto pienamente valido da

.....
(organismo professionale competente)

La presente attestazione è rilasciata a richiesta dell'interessato per essere trasmessa alle competenti autorità degli altri Stati membri delle Comunità europee quale prova dell'esercizio delle attività indicate; essa accompagna la domanda di autorizzazione che l'interessato, secondo la legislazione del paese in cui si reca, deve eventualmente richiedere per esercitare un'attività indipendente di cui alle direttive nn. 68/364/CEE o 68/368/CEE.

Data

Timbro/Firma

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1969

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 115, comma 1, del trattato, ad escludere dal trattamento comunitario i guanti di protezione per qualunque mestiere, di cuoio, della voce ex 42.03 B I della tariffa doganale comune provenienti dalla Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(I testi nelle lingue francese e olandese sono i soli facenti fede)

(69/176/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, comma 1,

visto il ricorso all'articolo 115, comma 1, del trattato proposto dagli Stati del Benelux presso la Commissione con lettere delle loro rappresentanze permanenti del 20 marzo, 10 aprile e 11 aprile 1969 per escludere dal trattamento comunitario i guanti di protezione per qualunque mestiere, di cuoio, della voce ex 42.03 B I della tariffa doganale comune, provenienti dalla Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nei paesi del Benelux delle merci in questione, quando sono originarie e provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono soggette nei paesi del Benelux a restrizioni quantitative nell'ambito di un contingente unilaterale annuo mentre altri Stati membri, ed in particolare la Repubblica federale di Germania, effettuano importazioni per importi relativamente elevati e senza restrizioni quantitative;

considerando che presso le autorità competenti sono state depositate domande di licenza per l'importazione di guanti di lavoro di cuoio, provenienti dalla Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che le quantità relative a tali licenze (16.800 paia) eccedono il contigente aperto dal Benelux per l'importazione diretta dalla Repubblica popolare cinese (9.000 paia);

considerando che, a causa delle disparità esistenti fra i provvedimenti di politica commerciale adottati dagli Stati membri, attualmente non è possibile instaurare un metodo atto ad assicurare la collaborazione necessaria degli altri Stati membri;